I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 397/1999 DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 1999

che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1833/98 della Commissione [2] (in appresso denominato «regolamento provvisorio»), sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di biciclette, di cui ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80 e originarie di Taiwan.

B. SEGUITO DEL PROCEDIMENTO

(2) Dopo l'imposizione dei dazi antidumping provvisori, molte parti interessate hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni.

(3) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Una visita di verifica è stata effettuata presso le sedi del seguente importatore non collegato ad alcun produttore/esportatore di Taiwan e situato nella Comunità:

— Bikeurope BV, Utrecht, Paesi Bassi

(5) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti interessate potevano comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(6) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le risultanze definitive sono state debitamente modificate.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) In mancanza di nuove osservazioni sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, viene confermato il contenuto dei considerando 13-19 del regolamento provvisorio.

D. NUOVI ESPORTATORI/PRODUTTORI TAIWANESI

(8) Come risulta dal regolamento provvisorio, in considerazione dell'elevato numero di esportatori/produttori taiwanesi, la Commissione ha deciso di applicare tecniche di campionamento in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»). Non vi sono state contestazioni in merito alla selezione del campione di produttori/esportatori, che è stata effettuata con il consenso dell'associazione che li rappresenta.

Un mese prima dell'adozione delle misure provvisorie, diversi produttori/esportatori taiwanesi si sono manifestati e hanno chiesto lo status di nuovi produttori/esportatori. Dopo l'adozione delle misure provvisorie, la Commissione ha controllato, mediante un questionario specifico, se tali società avessero esportato il prodotto in questione nella Comunità nel periodo dell'inchiesta, se avessero iniziato ad esportarlo dopo questo periodo o se avessero assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).
[2] GU L 238 del 26. 8. 1998, pag. 10.

di esportare un ingente quantitativo nella Comunità e se fossero collegati a qualche produttore/esportatore di Taiwan soggetto alle misure antidumping sul prodotto in questione. I produttori/esportatori che hanno dimostrato di soddisfare i suddetti criteri sono stati considerati nuovi produttori/esportatori e dovrebbero ricevere, per quanto riguarda le misure definitive, lo stesso trattamento riservato ai produttori/esportatori che hanno collaborato e che non sono stati inseriti nel campione, ovvero essere soggetti a un dazio antidumping calcolato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base.

(9) Lo stesso trattamento dovrebbe essere accordato a tutti i nuovi produttori/esportatori che, dopo l'adozione delle misure definitive, forniranno elementi di prova sufficienti per dimostrare che rispondono ai criteri summenzionati.

E. **DUMPING**

1. **Valore normale**

1. *Metodo di costruzione del valore normale*

(10) Poiché dopo l'adozione delle misure provvisorie non sono state sollevate obiezioni in merito al metodo utilizzato per la determinazione del valore normale costruito, vengono confermate le risultanze esposte nei considerando 27-31 del regolamento provvisorio.

2. *Costo di produzione*

(11) Successivamente all'adozione delle misure provvisorie, una società ha contestato l'uso del costo di fabbricazione riportato nei suoi registri contabili per la determinazione del valore normale costruito. Essa ha sostenuto che al posto di tale cifra si sarebbe dovuto utilizzare il costo di fabbricazione riportato nella sua risposta al questionario, in quanto più preciso. Essa ha affermato inoltre che, poiché taluni dazi doganali sostenuti per i prodotti venduti sul mercato interno sono stati ripartiti insieme ai costi generali di produzione su tutti i prodotti che figuravano nelle sue registrazioni contabili, ai fini della determinazione del dumping si sarebbe dovuto procedere ad una ripartizione differente.

(12) Nel corso dell'inchiesta in loco si è constatato che i registri contabili della società indicavano il costo di fabbricazione per modello in modo assai più dettagliato di quanto richiesto dal questionario. L'inchiesta ha rivelato inoltre una significativa discrepanza tra il costo di fabbricazione riportato nella risposta al questionario e quello che figurava nei registri contabili della società. In generale, nella sua risposta al questionario, la società ha sottovalutato il costo di fabbricazione dei modelli esportati nella Comunità e sovrastimato quello dei modelli destinati al mercato interno.

La società non ha chiarito i motivi per cui il costo riportato nella sua risposta al questionario sarebbe stato più conforme al costo effettivo di fabbricazione del prodotto di quello risultante dai registri contabili. Per quanto riguarda la ripartizione di taluni dazi doganali insieme ai costi generali di fabbricazione, la società non è stata in grado di spiegare, sulla base delle informazioni fornite nella risposta al questionario della Commissione e dall'inchiesta in loco, in che modo tali dazi doganali erano stati integrati nella sua contabilità e come erano stati ripartiti tra i diversi modelli. È stato pertanto concluso che, ai fini della costruzione del valore normale, si doveva utilizzare il costo di fabbricazione per modello risultante dai registri contabili della società.

(13) Un'altra società ha sostenuto che, per costruire il valore normale, la Commissione non avrebbe dovuto rifiutare la ripartizione dei costi diretti del lavoro e delle spese generali di fabbricazione effettuata nella risposta al questionario. Essa ha asserito che, non disponendo di un metodo di ripartizione preciso per tali costi, era stata costretta ad elaborarne uno ai fini dell'inchiesta sul dumping. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato che la società aveva utilizzato in passato un metodo di ripartizione per i costi diretti del lavoro e delle spese generali di fabbricazione. Si è constatato inoltre che la ripartizione ad hoc utilizzata nella risposta al questionario gonfiava sistematicamente il costo dei modelli ad alto costo di fabbricazione, riducendo quello dei modelli a costo di fabbricazione basso rispetto alla ripartizione dei costi tradizionalmente utilizzata dalla società nei suoi registri contabili. Con il metodo di ripartizione ad hoc, i costi diretti del lavoro e le spese generali di fabbricazione erano distribuiti in base a diversi fattori, quali le dimensioni o il tipo di parti impiegate. Tuttavia, la società non ha dimostrato che questi fattori di ripartizione ad hoc permettevano una ripartizione dei costi più appropriata di quella risultante dal metodo utilizzato in passato. Si ritiene pertanto che non vi siano validi motivi per abbandonare il metodo di ripartizione tradizionalmente utilizzato dalla società, che deve quindi essere impiegato per calcolare il costo di fabbricazione ai fini della costruzione del valore normale.

2. **Prezzo all'esportazione**

(14) Poiché dopo l'adozione delle misure provvisorie non sono state sollevate obiezioni in merito alla determinazione del prezzo all'esportazione, sono confermate le risultanze esposte nel regolamento provvisorio.

3. **Confronto**

(15) Un produttore/esportatore ha sostenuto che taluni pagamenti effettuati a una società collegata al fine di evitare il suo fallimento sono stati erroneamente dedotti come commissioni dal prezzo all'esportazione.

(16) L'inchiesta in loco ha rivelato che il produttore/esportatore in questione aveva effettivamente pagato talune commissioni direttamente collegate a vendite all'esportazione specifiche nella Comunità non riportate nella risposta al questionario. Va inoltre rilevato che il produttore/esportatore non aveva rivelato nella sua risposta al questionario l'esistenza della società collegata che aveva ricevuto le commissioni e si occupava di vendite all'esportazione nella Comunità, sebbene tali informazioni fossero esplicitamente richieste nel questionario. Di conseguenza, il reclamo è stato respinto e le commissioni sono state quindi dedotte dai prezzi all'esportazione in questione.

(17) Non essendo state sollevate ulteriori obiezioni in merito agli adeguamenti operati ai fini di un equo confronto, secondo quanto esposto dal regolamento provvisorio, si confermano le conclusioni elaborate in tale regolamento.

4. **Margini di dumping**

1. *Metodologia*

(18) Come illustrato nel regolamento provvisorio, la media ponderata del valore normale costruito per modello è stata confrontata allo stadio franco fabbrica con la media ponderata del prezzo all'esportazione per modello. Non essendo stata apportata alcuna modifica al calcolo del dumping, si confermano i margini di dumping provvisori.

2. *Margini di dumping per le società inserite nel campione*

(19) Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione debitamente adeguato emerge l'esistenza di pratiche di dumping per tutte le società inserite nel campione. Poiché i margini di dumping dei vari modelli così stabiliti sono diversi, la Commissione ha calcolato una media ponderata del margine di dumping per ciascun produttore/esportatore. A causa delle significative differenze nei prezzi all'esportazione dei vari modelli, la ponderazione è stata effettuata in base ai quantitativi di esportazione. I margini di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

— Fritz Jou Manufacturing Co. Ltd: 10,2 %

— Giant Manufacturing Co. Ltd: 2,4 %

— Merida Industry Co. Ltd: 2,5 %

— Ming Cycle Ind. Co. Ltd: 2,5 %

— Overlord Industries Corp.: 18,2 %

3. *Margine di dumping per le società che hanno collaborato ma non sono inserite nel campione*

(20) Alle società che hanno collaborato ma che non sono inserite nel campione è stato attribuito, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento di base, il margine di dumping medio delle società del campione, ponderato in funzione del volume delle loro esportazioni nelle Comunità. Espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, tale margine di dumping definitivo è pari al 5,4 %.

4. *Margine di dumping per le società che non hanno collaborato*

(21) Per le società che non hanno collaborato, il margine di dumping è stato calcolato in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. In considerazione dell'elevato livello di collaborazione, si ritiene opportuno attribuire alle società che non hanno collaborato un margine di dumping corrispondente al margine di dumping più elevato stabilito per le società inserite nel campione. Infatti, l'attribuzione ai produttori/esportatori che non hanno collaborato di un margine di dumping inferiore a quello stabilito nei confronti di un produttore/esportatore che ha collaborato costituirebbe un premio per la mancata collaborazione e un incentivo all'elusione.

Questo margine di dumping definitivo espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è quindi pari al 18,2 %.

F. **DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA, CAMPIONAMENTO**

(22) L'Associazione taiwanese degli esportatori di biciclette (Taiwanese Bicycle Exporters' Association — in appresso denominata TBEA) e l'Associazione europea degli esportatori di biciclette (in appresso denominata EBIA) hanno segnalato che soltanto nove produttori europei erano inseriti nel campione e sei di essi appartenevano a gruppi più ampi di produttori di biciclette. Tuttavia, soltanto quattro hanno collaborato all'inchiesta in modo soddisfacente. Le due associazioni hanno fatto notare che i piccoli produttori di biciclette indipendenti si erano rifiutati di sostenere l'inchiesta o avevano fornito una scarsa collaborazione. Considerando quanto precede, la TBEA e l'EBIA hanno affermato che le società inserite nel campione ai fini della determinazione del pregiudizio non sono rappresentative dell'industria comunitaria, ma rappresentano soltanto gli interessi di grandi gruppi.

(23) Per quanto riguarda la rappresentatività dell'industria comunitaria e il sostegno espresso dall'industria nella Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base, si è stabilito nella fase provvisoria, come indicato nel considerando 43 del regolamento provvisorio, che la denuncia era espressamente sostenuta da produttori che rappresentano circa il 60 % della produzione comunitaria, i quali erano pertanto favorevoli all'apertura della presente inchiesta.

Nessun produttore, grande o piccolo che sia, si è opposto all'inchiesta. Non sussistono dubbi, pertanto, sulla posizione dei produttori comunitari in merito all'apertura dell'inchiesta.

(24) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento di base e come esposto nei considerando 46 e 47 del regolamento provvisorio, il campione prescelto era sotto ogni aspetto rappresentativo dell'industria comunitaria, in quanto comprendeva una gamma rappresentativa di aziende in termini di dimensioni, integrazione della produzione e composizione di prodotto, oltre che un ampio volume di produzione. L'EBIA e la TBEA, nel loro sopracitato intervento, non hanno dimostrato che il campione selezionato con questo metodo fosse inadeguato.

(25) Va infine sottolineato che tutti i produttori comunitari inseriti nel campione hanno risposto al questionario e alle lettere di richiamo della Commissione. Essi hanno inoltre collaborato pienamente durante le inchieste in loco. È pertanto priva di fondamento l'affermazione secondo la quale alcuni produttori comunitari non hanno collaborato in modo soddisfacente all'inchiesta.

(26) Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, il Consiglio conferma il contenuto del considerando 45 del regolamento provvisorio per quanto riguarda la rappresentatività dell'industria comunitaria. Si conferma inoltre che il campione, formato dalle nove società che rappresentano il 40 % del volume complessivo dell'industria comunitaria, è rappresentativo di tale industria.

G. **PREGIUDIZIO**

1. **Metodo di accertamento del pregiudizio**

(27) Come indicato nel considerando 48 del regolamento provvisorio, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato esaminato in base a due categorie di informazioni. La prima riguarda gli indicatori globali di pregiudizio relativi all'industria comunitaria quali produzione, capacità, utilizzazione degli impianti, scorte, vendite, quota di mercato, investimenti e occupazione. Le informazioni della seconda categoria riguardano gli indicatori di pregiudizio relativi a talune prestazioni dell'industria comunitaria, in particolare la redditività, i prezzi e il loro andamento, la sottoquotazione dei prezzi e sono state raccolte presso i produttori comunitari inclusi nel campione.

1. *Indicatori globali di pregiudizio*

(28) In base a una serie di documenti quali comunicati stampa, estratti da risposte non riservate al questionario della Commissione e rapporti annuali di gruppi europei quali Monark, Atag e Derby — a cui appartengono alcuni produttori inseriti nel campione — la TBEA e l'EBIA hanno affermato che questi grandi gruppi hanno conseguito miglioramenti significativi in termini di giro d'affari, volume produttivo e redditività. Questi risultati erano in contrasto con le risultanze relative al pregiudizio ottenute nella fase provvisoria.

(29) A tale riguardo, va sottolineato che a sostegno degli asseriti aumenti di volume produttivo, giro d'affari e redditività la TBEA e l'EBIA hanno fornito principalmente informazioni a livello di gruppo e non riguardanti specificamente il prodotto in questione. Si ritiene che tali dati non possano invalidare le conclusioni provvisorie raggiunte sulla base degli indicatori globali di pregiudizio per tutta l'industria comunitaria, che riguardano la situazione del prodotto in questione e riflettono le singole situazioni di tutte le società inserite nei gruppi.

In realtà, i suddetti gruppi svolgono attività commerciali anche in settori diversi dalla produzione di biciclette. La percentuale di produzione di biciclette sull'attività commerciale globale varia dal 27 al 70 %, a seconda del gruppo. Si rammenta altresì che la quota complessiva di questi tre gruppi sul mercato comunitario delle biciclette è stata fissata intorno al 28 % nel periodo dell'inchiesta. Inoltre, sebbene le acquisizioni possano determinare un aumento globale della produzione e del valore delle vendite, nonché un aumento del giro d'affari all'interno di un gruppo, specialmente quando si considerano gli indicatori economici indipendentemente dall'inserimento di una nuova società nel gruppo, tali acquisizioni sono compensate dalla soppressione di società indipendenti. Questa ipotesi non è in contraddizione con il fatto che le singole società all'interno del gruppo e lo stesso gruppo possano aver registrato una diminuzione della produzione, del volume delle vendite, del giro d'affari e del profitto nell'intero periodo oggetto dell'inchiesta.

Alla luce di quanto precede, non è possibile accettare le conclusioni di TBEA ed EBIA, in base alle quali le prestazioni globali di questi gruppi sono migliorate per quanto concerne le operazioni collegate al prodotto in questione.

(30) Poiché le informazioni fornite dalla TBEA e dall'EBIA non costituiscono elementi di prova coerenti, né adeguati, per invalidare o mettere in questione l'analisi dettagliata effettuata dalla Commissione nei considerando 58-73 del regolamento provvisorio, le risultanze esposte in tali considerando sono definitivamente confermate.

2. *Indicatori di pregiudizio connessi con i risultati dell'industria*

(31) La TBEA e l'EBIA hanno sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto valutare la situazione dell'industria comunitaria in base a un'analisi completa dei gruppi a cui appartengono rispettivamente le società inserite nel campione, invece di raccogliere informazioni da alcuni singoli membri dei gruppi. Esse hanno affermato che la selezione di una o due società all'interno di un gruppo non consente un'analisi globale del gruppo e impedisce di prendere in considerazione l'impatto delle vendite all'interno del gruppo, in particolare le vendite tra parti collegate. Secondo TBEA e EBIA, gli accertamenti del pregiudizio erano pertanto errati.

(32) Il considerando 5 del regolamento provvisorio prevedeva che, visto l'elevato numero di produttori comunitari che sostengono espressamente la denuncia, si sarebbe utilizzato il metodo del campionamento e di conseguenza, come risulta dai considerando 46 e 47 del regolamento provvisorio, è stato esaminato un campione rappresentativo dei produttori comunitari.

Tuttavia, l'analisi di interi gruppi, piuttosto che di singole società all'interno dei gruppi, come proposto da TBEA e EBIA, avrebbe implicato l'esame di un numero notevolmente maggiore di società rispetto alle nove effettivamente sottoposte all'inchiesta e sarebbe stata pertanto contraria al motivo per cui il campionamento è stato utilizzato nell'attuale inchiesta, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

(33) L'attuale inchiesta è stata comunque condotta in modo tale da evitare che tutti i costi straordinari, non operativi o finanziari e le attività connesse non direttamente collegate al prodotto in questione fossero presi in considerazione nella valutazione dei singoli fattori che hanno portato alle conclusioni provvisorie sul pregiudizio. Tale approccio ha escluso la possibilità di trasferire le entrate da una società all'altra all'interno del gruppo o di imputare costi generali eccessivi alle attività riguardanti le biciclette.

(34) Inoltre, per stabilire gli indicatori di pregiudizio connessi con i risultati dell'industria comunitaria, sono stati utilizzati unicamente indicatori che rispecchiavano una relazione indipendente tra società appartenenti allo stesso gruppo.

(35) La TBEA e l'EBIA non hanno quindi alcun motivo per concludere che accertamenti del pregiudizio fossero errati. Sono pertanto confermate le risultanze provvisorie relative a tutti gli indicatori di pregiudizio connessi con i risultati dell'industria.

2. **Determinazione della sottoquotazione dei prezzi**

(36) La TBEA e l'EBIA hanno contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare i margini di sottoquotazione provvisori (considerando 54-57 del regolamento provvisorio). Esse hanno sostenuto che tali margini erano gonfiati poiché la Commissione non aveva compensato gli importi negativi con gli importi positivi delle differenze tra i prezzi degli esportatori e quelli praticati dall'industria comunitaria. Le associazioni ritengono che il margine effettivo di sottoquotazione e il livello di concorrenza potevano essere misurati soltanto includendo nei calcoli l'importo di cui i prezzi dell'industria comunitaria erano inferiori a quelli degli esportatori taiwanesi.

(37) Con il metodo di sottoquotazione impiegato dalla Commissione, la media ponderata dei prezzi di vendita netti delle biciclette oggetto di dumping importate da Taiwan è stata confrontata, modello per modello, con la media dei prezzi di vendita netti delle biciclette prodotte e vendute dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Pertanto, contrariamente alle affermazioni di TBEA e EBIA, questo metodo ha consentito di tener conto, transazione per transazione, dell'importo di cui il prezzo taiwanese di un modello particolare superava quello praticato dall'industria comunitaria.

3. **Redditività dell'industria comunitaria**

(38) La TBEA e l'EBIA hanno ritenuto che le risultanze della Commissione di cui al considerando 70 del regolamento provvisorio, secondo le quali la redditività è divenuta negativa dopo il 1995 nonostante le iniziative attuate dai produttori comunitari inseriti nel campione per ristrutturare e ridurre i costi, non siano coerenti con le sue risultanze sull'evoluzione dei prezzi, che presentano una costante tendenza al rialzo.

(39) Come indicato nel considerando 83 del regolamento provvisorio, va notato che non tutti i prezzi dei singoli modelli prodotti e venduti dall'industria comunitaria hanno avuto una tendenza positiva o sono aumentati nel corso dell'intero periodo preso in esame. Al contrario, per quanto riguarda le mountain bike (MTB), come indicato nel considerando 83 del regolamento provvisorio, i prezzi sono scesi addirittura del 12 % in taluni Stati membri della Comunità in cui si concentravano le importazioni di biciclette taiwanesi, vale a dire Regno Unito, Francia e Germania. Non si può inoltre concludere che la tendenza generale seguita per i prezzi e i costi debba applicarsi automaticamente alla redditività. Per giungere a tale conclusione, è necessaria un'analisi che tenga conto anche di altri fattori economici, oltre all'evoluzione dei prezzi. Nell'attuale contesto, tra questi fattori figurano l'economia di scala, il costo di produzione unitario e gli assortimenti di prodotti.

(40) In realtà, come indicato nei considerando 65 e 66 del regolamento provvisorio, tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta le vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario a clienti indipendenti sono diminuite del 22 % in volume (ovvero di circa 1,8 milioni di unità) e del 14 % in valore, determinando una significativa perdita dell'economia di scala e un aumento dei costi di fabbricazione unitari. Anche se alcuni costi sono stati ridotti grazie alla ristrutturazione, per l'azione congiunta delle due suddette tendenze nel caso in esame il costo di fabbricazione unitario della maggior parte dei modelli di biciclette è aumentato. Tale tendenza è stata rafforzata dal fatto che, come menzionato nel considerando 67 del regolamento provvisorio, l'industria comunitaria si è concentrata sulla produzione di biciclette di gamma superiore, con costi di produzione e prezzi di vendita più elevati. L'impatto della suddetta situazione sulla redditività è stata nel complesso negativa.

(41) A causa della difficile situazione del mercato comunitario e della pressione esercitata sui prezzi di vendita, la riduzione dei costi indiretti e gli aumenti dei prezzi di vendita non sono stati sufficientemente consistenti per compensare gli aumenti dei costi diretti e dei costi di produzione unitari.

(42) L'andamento dei suddetti fattori economici spiega perché la redditività dell'industria comunitaria sia rimasta negativa per tutto il periodo in esame, malgrado l'aumento dei prezzi di vendita e talune riduzioni dei costi. Si confermano le risultanze esposte al considerando 70 del regolamento provvisorio.

4. **Conclusione sul pregiudizio**

(43) Le risultanze in base alle quali era stato concluso a titolo provvisorio che la situazione dell'industria comunitaria era peggiorata per tutto il periodo preso in esame sono state rivedute alla luce delle affermazioni di TBEA e EBIA. Tale revisione ha confermato che tutti gli indicatori del pregiudizio subito dall'industria comunitaria stabiliti a titolo provvisorio erano corretti, segnatamente per quanto riguarda produzione (-20 %), capacità (-18 %) e utilizzazione degli impianti (-3 %), vendite in termini di volume (-22 %) e di valore (-14 %), quota di mercato in termini di volume (-7 %) e di valore (-4 %), redditività negativa e occupazione (-15 %). Tali risultanze sono pertanto confermate, così come la conclusione che l'industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

Sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, sono confermate le risultanze e le conclusioni provvisorie sul pregiudizio di cui ai considerando 74-77 del regolamento provvisorio.

H. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria

1. *Volume delle importazioni originarie di Taiwan*

(44) La TBEA e l'EBIA hanno sostenuto che un numero significativo di biciclette importate da Taiwan non erano in diretta concorrenza con le biciclette fabbricate dall'industria comunitaria, poiché non

tutte le biciclette importate da Taiwan sono state confrontate con quelle fabbricate nella Comunità ai fini della determinazione della sottoquotazione dei prezzi e che pertanto tali importazioni non avrebbero potuto incidere negativamente sull'industria comunitaria.

(45) Inoltre, secondo TBEA e EBIA, l'industria comunitaria non ha subito un pregiudizio a causa dell'importazione di biciclette da Taiwan. Sebbene il volume delle importazioni di biciclette originarie di Taiwan sia aumentato nel periodo preso in esame, l'incremento è stato assai modesto e certamente non è stato tale da compensare il calo delle importazioni totali in seguito all'istituzione di misure antidumping contro le importazioni originarie di Repubblica popolare cinese, Malaysia, Indonesia e Thailandia. Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni originarie di paesi diversi da Taiwan sono diminuite approssimativamente di 1 000 000 di unità, laddove, nello stesso periodo di tempo, le importazioni da Taiwan sono aumentate soltanto di 550 000 unità. Le due associazioni hanno concluso pertanto che la pressione delle importazioni sulla Comunità si è in effetti significativamente ridotta nel periodo preso in esame.

(46) Per quanto riguarda la prima argomentazione, il fatto che non tutti i modelli del prodotto sotto inchiesta fossero stati confrontati nell'ambito dell'esame della sottoquotazione dei prezzi non giustifica la conclusione che tali modelli non siano confrontabili o in concorrenza sul mercato comunitario. In realtà, dall'inchiesta è emerso che, nonostante l'ampia varietà di modelli disponibili sul mercato taiwanese e comunitario, tutte le biciclette presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni, per cui è opportuno considerarle un unico prodotto.

(47) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, relativa all'incidenza degli elevati volumi di importazioni provenienti da Taiwan, dal considerando 79 del regolamento provvisorio è emerso che Taiwan è stato di gran lunga il principale esportatore di biciclette nella Comunità, con una quota del 55 % delle importazioni nel periodo dell'inchiesta. Tale risultato è stato possibile nonostante dal 1994 il mercato comunitario abbia subito una costante diminuzione: le dimensioni del mercato, misurate in unità, hanno subito una diminuzione del 16 %. Mentre l'industria comunitaria, così come altri operatori del mercato comunitario, ha subito volume di vendite (-22 %), soltanto gli esportatori taiwanesi hanno continuato ad incrementare il loro volume di importazioni (+25 %) in un periodo in cui i loro prezzi di vendita erano in costante calo (-19 %) tra il 1995 e il 1996. Se l'industria comunitaria ha perduto circa 1,4 milioni di unità in volume di vendite, le importazioni taiwanesi sono aumentate di 300 000 unità, vale a dire il 55 % dell'incremento complessivo relativo all'intero periodo preso in esame. Viste le circostanze e tenendo conto delle risultanze di cui al considerando 81 del regolamento provvisorio, le importazioni in dumping a basso prezzo delle biciclette taiwanesi hanno inciso negativamente sull'industria comunitaria.

2. *Andamento della quota di mercato*

(48) Secondo la TBEA e l'EBIA, l'andamento della quota di mercato dei produttori comunitari, denunzianti e non, evidenzia l'assenza di effetti pregiudizievoli causati dalle importazioni taiwanesi. Nel 1994, i produttori comunitari detenevano complessivamente una quota del 70,4 % del mercato comunitario. Nel periodo dell'inchiesta, questa quota, con una lieve diminuzione di due punti percentuali, era ancora del 68 %. Secondo quanto affermano le due associazioni, questa riduzione dissimula un miglioramento della quota di mercato dei singoli produttori comunitari. Come indicato nel considerando 58 del regolamento provvisorio, nel periodo in questione diverse società sono fallite o hanno cessato la loro attività, con la conseguente riduzione del numero dei produttori comunitari. Dato che i rimanenti produttori hanno una quota di mercato comparabile a quella detenuta nel 1994 da un numero più elevato di produttori, la TBEA e l'EBIA sono giunte alla conclusione che essi avrebbero aumentato la loro quota di mercato a discapito di altri produttori europei.

(49) L'esame delle quote di mercato effettuato da TBEA e EBIA altera in questo caso particolare i risultati di un'analisi corretta. Per quanto riguarda i produttori comunitari, dal considerando 71 del regolamento provvisorio emerge che tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha perduto il 7 % della sua quota di mercato in volume e il 4 % in valore. In questo periodo il calo del volume delle vendite è stato di circa 1,8 milioni di unità. La quota di mercato detenuta dagli altri produttori comunitari, segnatamente quelli non compresi nella definizione di industria comunitaria, è aumentata tanto in volume (+2 punti percentuali) quanto in valore (+5 %). Nello stesso periodo essi hanno tuttavia subito anche un forte calo in termini di volume delle vendite (- 600 000 unità).

Nel frattempo, la quota di mercato degli esportatori taiwanesi è aumentata del 50 % in volume, ovvero di 5,8 punti percentuali, vale a dire tre volte in più rispetto a quella degli altri produttori comunitari.

Gli esportatori taiwanesi sono inoltre riusciti ad aumentare il loro volume di vendite di 550 000 unità. Le suddette risultanze contraddicono quindi le ipotesi formulate da TBEA e EBIA sulle quote di mercato. Dalla precedente analisi risulta infatti che lo spettacolare aumento delle quote di mercato detenute dagli esportatori taiwanesi è avvenuto a scapito dei produttori comunitari denunzianti e non denunzianti.

3. *Andamento dei prezzi dell'industria comunitaria*

(50) La TBEA e l'EBIA hanno osservato che i prezzi delle biciclette vendute dall'industria comunitaria avevano avuto uno sviluppo positivo nell'intero periodo preso in esame, con un aumento del 6 % tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta. L'aumento ha raggiunto l'11 % tra il 1995 e il 1996 ed è cresciuto di un ulteriore 2 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta.

(51) L'andamento globale dei prezzi dell'industria comunitaria è stato in effetti positivo tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, come precisato nel considerando 59 del regolamento provvisorio, tale tendenza si spiega con il fatto che l'industria comunitaria ha modificato la sua gamma di prodotti, orientandosi verso prodotti di livello superiore. Ciononostante, dall'inchiesta è emerso anche che, dato che gli aumenti dei prezzi non consentivano all'industria di coprire i suoi costi di produzione, dal 1995 la redditività è rimasta negativa. Dal considerando 83 del regolamento provvisorio risulta inoltre che anche l'andamento dei prezzi aveva mostrato una tendenza negativa per determinati modelli, a causa della pressione esercitata dalla concorrenza sleale delle importazioni taiwanesi in dumping a basso costo. Il prezzo medio dei modelli omogenei di MTB, vale a dire le MTB le cui componenti non hanno subito particolari cambiamenti, ha avuto, tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, una diminuzione pari in alcuni casi al 12 %, a seconda dei mercati comunitari.

(52) Considerando che il 60 % delle importazioni taiwanesi era costituito principalmente dalla gamma bassa del segmento delle MTB, in cui i prezzi nella Comunità sono particolarmente diminuiti, si ritiene che la politica dei prezzi adottata dagli esportatori taiwanesi abbia nociuto all'industria comunitaria.

2. **Andamento del consumo**

(53) Secondo TBEA e EBIA, l'andamento negativo del consumo è uno dei fattori che ha inciso negativamente sull'industria comunitaria. Si è sostenuto che dal 1994 al periodo dell'inchiesta la domanda di biciclette sul mercato comunitario è diminuita di circa 3 milioni di unità. Al tempo stesso, le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite di 1,8 milioni di unità. È stato precisamente quando il consumo ha raggiunto il suo livello minimo, vale a dire nel 1996, che l'industria comunitaria ha fatto registrare il suo peggiore risultato finanziario, ovvero -2,3 %. Nel periodo dell'inchiesta, quando il consumo è aumentato, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria è leggermente migliorata, facendo registrare un utile negativo sulle vendite pari solo al -1,3 %. Le associazioni hanno affermato che ciò dimostra un'evidente correlazione tra l'andamento del consumo comunitario e le prestazioni dell'industria comunitaria.

(54) Nel considerando 100 del regolamento provvisorio, la Commissione constatava che non si poteva escludere che il calo del consumo potesse aver contribuito ad aggravare le difficoltà dell'industria comunitaria. Essa concludeva però che l'impatto di tale calo non era tale da attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping da Taiwan e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria. In ogni caso, anche ammettendo l'esistenza di una correlazione tra l'andamento del consumo e le prestazioni dell'industria comunitaria, questa circostanza da sola non è sufficiente per giustificare i risultati negativi dell'industria comunitaria in periodi in cui il consumo mostrava un andamento positivo.

3. **Sottoquotazione da parte di altri produttori comunitari**

(55) Secondo TBEA e EBIA, parte del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria è stato causato dalla considerevole sottoquotazione praticata dai produttori comunitari non denunzianti situati in Italia. Le associazioni hanno sostenuto che le vendite di tali produttori erano particolarmente rilevanti sui mercati comunitari più rappresentativi ed erano effettuate a prezzi estremamente bassi, inferiori a quelli taiwanesi. Al fine di comprovare l'asserito comportamento pregiudizievole di questi produttori, TBEA e EBIA hanno fatto riferimento alle statistiche Eurostat per il 1996 e il 1997 e hanno confrontato i prezzi taiwanesi in nove Stati membri con i prezzi dei prodotti provenienti dall'Italia. Si è

riscontrato che soltanto nel Regno Unito i prezzi medi all'importazione taiwanesi erano inferiori a quelli dei produttori italiani. Le associazioni hanno spiegato che i prezzi bassi praticati da Taiwan erano dovuti al fatto che le principali importazioni taiwanesi nel Regno Unito erano biciclette da bambino, che sono più economiche delle altre biciclette.

(56) Va osservato che, contrariamente al metodo seguito per il confronto dei prezzi descritto nei considerando 54-57 del regolamento provvisorio, TBEA e EBIA non hanno applicato alcuna distinzione di base nel loro confronto dei prezzi tra le diverse categorie di biciclette definite nel considerando 14 del regolamento provvisorio. Esse non hanno considerato neppure il fatto che le statistiche Eurostat fornivano informazioni separate per i tre codici NC interessati dalla presente inchiesta e che un codice in particolare conteneva informazioni relative a biciclette di base senza cuscinetti a sfera. Ad esempio, pur essendo le biciclette da bambino prodotti meno sofisticati, le associazioni non hanno tenuto conto di tale differenza nell'assortimento dei prodotti e nelle categorie omogenee di biciclette vendute sul mercato comunitario dagli operatori taiwanesi e italiani. Esse non hanno operato inoltre alcuna distinzione tra produttori italiani denunzianti e non denunzianti e non hanno considerato il fatto che le statistiche Eurostat contengono informazioni su biciclette di qualsiasi origine. Infine, TBEA e EBIA hanno ignorato il fatto che i produttori italiani vendevano le loro biciclette in base a condizioni di vendita diverse da quelle dei produttori taiwanesi, il che compromette la fondatezza del confronto dei prezzi. Da un punto di vista metodologico, le loro conclusioni sono pertanto fortemente contestabili.

(57) Si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando 91-95 del regolamento provvisorio, concernenti i produttori comunitari non denunzianti.

4. **Ristrutturazione**

(58) Secondo TBEA e EBIA, l'industria comunitaria ha dovuto ristrutturare radicalmente le sue attività attraverso fusioni e acquisizioni, che hanno provocato una riduzione delle capacità produttive, un aumento della disoccupazione e dei costi.

(59) Come indicato nel considerando 103 del regolamento provvisorio, l'industria europea delle biciclette ha intrapreso azioni di razionalizzazione e ristrutturazione, ancora in corso attualmente, dimostrando al tempo stesso l'adattabilità di questa industria alle nuove situazioni del mercato. Tuttavia, contrariamente alle ipotesi formulate da TBEA e EBIA, la ristrutturazione non ha determinato necessariamente un incremento dei costi. Dall'inchiesta è emerso che alcuni produttori comunitari inseriti nel campione erano riusciti a ridurre i loro costi con la vendita di attrezzature o edifici. Tali operazioni hanno tra l'altro consentito a taluni grandi gruppi europei di migliorare leggermente la loro situazione finanziaria globale e di effettuare alcuni tagli su costi generali, ammortamento, affitti e costi finanziari.

(60) Nel quadro della tendenza alla globalizzazione, alcuni gruppi europei hanno effettivamente compiuto importanti operazioni, quali fusioni e acquisizioni. Le fusioni e le acquisizioni non vanno considerate la causa della situazione precaria delle società interessate, ma piuttosto la sua conseguenza. Per quanto riguarda gli indicatori globali di pregiudizio quali la produzione, la capacità produttiva e la disoccupazione, si è tenuto conto dell'evoluzione della situazione delle società oggetto di fusioni o acquisizioni durante il periodo in esame, in quanto esse rappresentano l'industria comunitaria.

Non si è tenuto conto invece delle conseguenze provocate dal costo delle fusioni e delle acquisizioni sulla situazione finanziaria delle società che formano l'industria comunitaria e, a maggior ragione, sui produttori comunitari inseriti nel campione. Ne segue che i costi derivanti dalle fusioni, dalle acquisizioni e dalla ristrutturazione dei gruppi non si riflettono nelle risultanze che hanno portato alle precedenti conclusioni di pregiudizio materiale subito dall'industria comunitaria.

(61) Di conseguenza, la ristrutturazione dell'industria comunitaria non può essere ritenuta responsabile del grave pregiudizio da essa subito.

5. **Conclusioni sul nesso di causalità**

(62) A seguito dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, sono confermate l'analisi provvisoria e le relative conclusioni sul nesso di causalità.

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(63) Contrariamente alle conclusioni raggiunte nel regolamento provvisorio, l'EBIA ha sostenuto che esistono motivi convincenti per ritenere che l'adozione di misure antidumping non è nell'interesse della Comunità.

1. **Interesse dell'industria comunitaria**

(64) Nel considerando 103 del regolamento provvisorio si è constatato che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa della concorrenza sleale delle importazioni in dumping a basso prezzo ha reso tale industria estremamente vulnerabile. Per affrontare questa situazione sono stati

necessari, in effetti, ulteriori sforzi di razionalizzazione e ristrutturazione, soprattutto da parte dei piccoli produttori. Molte società europee hanno dovuto cessare le loro attività o passare dalla produzione all'assemblaggio delle biciclette. La mancata imposizione di dazi sulle importazioni in dumping a basso prezzo originarie di Taiwan comprometterebbe pertanto tutti gli sforzi compiuti dai produttori europei negli ultimi anni per sopravvivere e rimanere competitivi sul mercato.

(65) In mancanza di osservazioni relative all'interesse dell'industria comunitaria, è confermato il contenuto dei considerando 103-105 del regolamento provvisorio.

2. **Interessi degli importatori, dei commercianti e dei dettaglianti**

(66) L'EBIA ha affermato che molti importatori, commercianti e dettaglianti comunitari hanno investito nel corso degli anni molto tempo, lavoro e denaro per promuovere talune marche all'interno della Comunità. Tali investimenti subiranno gli effetti negativi derivanti dall'istituzione di misure antidumping. Essa ha aggiunto inoltre che la sopravvivenza dei dettaglianti dipende dalla diversità e dalla qualità delle biciclette che solo i produttori taiwanesi sono in grado di offrire. L'EBIA ritiene che l'istituzione di misure antidumping potrebbe mettere in pericolo numerosi posti di lavoro in tutta Europa.

(67) Pur senza trascurare le precedenti affermazioni, va tenuto presente che anche i commercianti e i dettaglianti che lavorano con l'industria comunitaria hanno investito tempo e denaro nelle loro rispettive imprese. Si ritiene pertanto che le conseguenze negative delle misure antidumping sui dettaglianti andrebbero analizzate alla luce di quanto esposto nel considerando 110 del regolamento provvisorio. In ogni caso, l'istituzione di misure antidumping non avrà l'effetto di porre i commercianti e i dettaglianti che comprano e vendono biciclette taiwanesi in una situazione di svantaggio rispetto agli altri dettaglianti che operano sul mercato comunitario. Le misure proposte avranno semplicemente lo scopo di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole in termini di distorsioni commerciali e di ripristinare condizioni di concorrenza leale fra tutti gli operatori comunitari. Inoltre, gli aumenti dei prezzi non saranno automatici. Anche se l'imposizione di dazi antidumping può provocare aumenti dei prezzi, come indicato nel considerando 111 del regolamento provvisorio, tali aumenti dovrebbero essere assai limitati.

(68) Come menzionato nel considerando 108 del regolamento provvisorio, sono state ricevute pochissime risposte significative dagli importatori membri dell'EBIA. Dopo l'istituzione dei dazi antidumping provvisori, la Commissione aveva intenzione di svolgere inchieste in loco per analizzare in modo più particolareggiato la situazione degli importatori sul mercato comunitario e verificare la pertinenza delle suddette affermazioni. Poiché nessuno dei membri dell'EBIA ha accettato di collaborare con la Commissione, non si può tener conto delle suddette affermazioni relative agli importatori.

(69) Alla luce di tali circostanze e in assenza di informazioni indicanti il contrario, si confermano le conclusioni raggiunte a titolo provvisorio riguardanti l'effetto dell'istituzione di misure antidumping su importatori, commercianti e dettaglianti.

3. **Interesse dei consumatori**

(70) L'EBIA ha sostenuto inoltre che è assai probabile che l'istituzione di misure antidumping sulle biciclette abbia conseguenze negative sui consumatori. Il prezzo al consumo delle biciclette aumenterà; molti modelli non saranno più abbordabili e i consumatori saranno costretti ad acquistare modelli di bassa gamma. Il mercato comunitario sarà nelle mani di uno sparuto numero di produttori europei e aumenterà la disponibilità di biciclette a basso prezzo e di scarsa qualità originarie di altri paesi, quali quelli dell'Europa orientale e l'India. La limitazione delle possibilità di scelta e di innovazione nel settore delle biciclette avrà conseguenze negative su molti ciclisti, in particolare negli Stati membri in cui le biciclette taiwanesi hanno una quota di mercato estremamente elevata. Di conseguenza, l'EBIA ritiene che l'istituzione di misure antidumping non sia nell'interesse dei consumatori comunitari.

(71) Ad eccezione degli effetti delle misure antidumping sui prezzi delle biciclette al consumo, questi punti sono già stati analizzati in precedenza. Pertanto, la qualità delle biciclette vendute sul mercato comunitario, la concorrenza e la scelta offerta ai consumatori su questo mercato non saranno danneggiate dall'istituzione delle misure antidumping.

(72) Per quanto riguarda i prezzi al consumo, l'EBIA non ha fornito analisi economiche tali da confermare il loro eventuale aumento in caso di istituzione di misure antidumping. Dato il margine della catena di distribuzione all'interno della Comunità, l'impatto massimo dei dazi antidumping sui prezzi

al consumo dovrebbe limitarsi al 2,6 %. Tuttavia, visto l'elevato numero di concorrenti sul mercato, non è affatto certo che l'adozione di misure antidumping determini aumenti di prezzo a livello dei consumatori.

4. **Conseguenze in materia di concorrenza sul mercato comunitario**

(73) L'EBIA ritiene che l'istituzione di misure antidumping contribuirà alla creazione di un oligopolio formato da Atag, Monark e Derby, gruppi a cui appartengono alcune singole società inserite nel campione. Quando le misure antidumping saranno in vigore, questi gruppi potrebbero dominare il mercato e controllare il comportamento dei piccoli produttori indipendenti.

(74) L'EBIA ha sostenuto inoltre che l'imposizione di un dazio antidumping che verrebbe ad aggiungersi al già elevato dazio doganale del 15,4 % contribuirà a ridurre la concorrenza sul mercato comunitario. Le associazioni hanno ricordato che le misure contro Taiwan sono l'ultima di una serie di misure istituite nei confronti di Cina, Indonesia, Malaysia e Thailandia.

(75) Come indicato nel considerando 117 del regolamento provvisorio, data la presenza di numerosi operatori sul mercato comunitario non esiste il rischio di una situazione di monopolio o di oligopolio. Al contrario, dall'inchiesta è emerso che esiste una forte concorrenza tra tutti i produttori e gli importatori europei sul mercato comunitario.

(76) Come indicato nel considerando 62 del regolamento provvisorio, la quota di mercato complessiva dei tre principali gruppi europei del mercato comunitario si aggira intorno al 28 %. In totale, vi sono nella Comunità circa 70 produttori, la maggior parte dei quali piccole e medie imprese (PMI), che hanno una notevole esperienza nel commercio delle biciclette. Esistono inoltre centinaia di importatori di biciclette fabbricate, tra l'altro, in USA, Repubblica ceca, Polonia, India, Vietnam, Indonesia, Corea e Malaysia. Si ritiene pertanto che non esista il rischio della creazione di una situazione monopolistica all'interno della Comunità.

(77) Inoltre, il fatto che i piccoli produttori abbiano sostenuto l'inchiesta, vi abbiano partecipato e non abbiano contestato le conclusioni raggiunte nel regolamento provvisorio indica chiaramente che non esiste il rischio del concretizzarsi di tale minaccia. Al contrario, il loro comportamento rivela piuttosto la convinzione che la loro situazione si deteriorerebbe ulteriormente se non venissero istituite misure antidumping contro le importazioni in dumping a basso costo originarie di Taiwan.

(78) Pertanto, sulla base dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, è confermato il contenuto dei considerando 116-118 del regolamento provvisorio.

5. **Diminuzione dell'innovazione nella Comunità**

(79) L'EBIA sostiene che, considerato l'importante ruolo svolto dai produttori di biciclette taiwanesi sul mercato comunitario (che offrono un'ampia gamma di prodotti di alta qualità), non è nell'interesse della Comunità istituire misure antidumping. Essa afferma che ai produttori taiwanesi possono essere attribuite le innovazioni tecniche più avanzate, dall'introduzione delle MTB, alle biciclette a sospensione integrale e così via. Le società taiwanesi sono note anche per le loro attività di R&S, il cui apice sarebbe rappresentato dalla produzione di biciclette a motore/elettriche, un segmento del mercato in continua crescita e per essere i principali produttori mondiali di biciclette pieghevoli. L'EBIA ha affermato in particolare che il 2,2 % del giro d'affari dei produttori taiwanesi viene investito in investimenti a lungo termine nel settore della R&S.

(80) Contrariamente a quanto afferma l'EBIA, le importazioni di biciclette taiwanesi nella Comunità si concentrano su modelli di bassa gamma, laddove solo il 7 % circa di tali importazioni può essere considerato di alta gamma. Le informazioni disponibili indicano inoltre che nel periodo dell'inchiesta, i produttori/esportatori taiwanesi inseriti nel campione hanno investito non il 2,2 %, ma soltanto l'1 % circa del fatturato in attività di R&S, vale a dire meno dell'industria comunitaria.

(81) Infine, considerando che il livello delle misure proposte non impedirà la vendita di biciclette taiwanesi sul mercato comunitario, l'istituzione di misure antidumping non inciderà sul ritmo dell'innovazione, per quanto esso sia determinato dalle importazioni da Taiwan.

6. **Conclusione**

(82) Non essendo stati ricevuti elementi di prova, né argomentazioni convincenti in merito alla determinazione dell'interesse comunitario, si confermano le risultanze provvisorie.

J. DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO

(83) Poiché le parti interessate non hanno addotto argomentazioni tali da invalidare le risultanze provvisorie in base alle quali è stato imposto il dazio antidumping provvisorio, è confermato il contenuto dei considerando 121-125 del regolamento provvisorio.

(84) Sulla base di quanto precede, data l'ampia varietà di biciclette esportate da Taiwan, si continua a ritenere che un dazio ad valorem rappresenti il tipo di misura più appropriata.

K. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(85) In considerazione dell'entità dei margini di dumping stabiliti per i produttori/esportatori e della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi provvisori per le transazioni inerenti ai prodotti in questione siano definitivamente riscossi sino a concorrenza dei dazi definitivi.

L. FUTURE RICHIESTE DI TRATTAMENTO «NUOVI ESPORTATORI»

(86) Dato che per l'inchiesta si è fatto ricorso al campionamento, nell'ambito del presente procedimento non è possibile avviare un riesame nei confronti dei nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base. Nondimeno, come risulta dai considerando 8 e 9, ai fini della parità di trattamento per i veri nuovi produttori esportatori e le società che hanno collaborato non inserite nel campione si ritiene opportuno disporre che la media ponderata del dazio istituito su queste ultime sia applicata ai nuovi produttori esportatori che avrebbero altrimenti diritto ad un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette e altri cicli (compresi i furgoncini a triciclo) non motorizzati, dotati o meno di cuscinetti a sfera, classificabili nei codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80, originari di Taiwan.

2. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 18,2 % (codice addizionale Taric 8900).

3. I prodotti fabbricati dalle società elencate in allegato sono soggetti a un'aliquota del dazio antidumping definitivo del 5,4 % (codice aggiuntivo Taric 8548).

4. I prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono soggetti alle seguenti aliquote del dazio antidumping:

Società	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Fritz Jou Manufacturing Co., Ltd	10,2 %	8698
Giant Manufacturing Co., Ltd	2,4 %	8699
Merida Industry Co., Ltd	2,5 %	8551
Ming Cycle Industrial Co., Ltd	2,5 %	8552

5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Se un nuovo produttore/esportatore di Taiwan fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti per dimostrare che:

— nel periodo dell'inchiesta (dal 1º novembre 1996 al 31 ottobre 1997) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1;

— non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori di Taiwan, che sono soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;

— ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure oppure ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 3 del presente regolamento, aggiungendo il nuovo produttore/esportatore all'elenco nell'allegato menzionato dal suddetto articolo.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 1833/98 sono riscossi definitivamente sino all'aliquota del dazio definitivo imposto. La parte degli importi che supera l'aliquota del dazio antidumping definitivo è liberata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 febbraio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

H.-F. von PLOETZ

ALLEGATO

Acetrikes Industrial Co., Ltd, Changhua
Asahi Enterprises Corporation, Tainan
Axman Enterprise Co., Ltd, Taichung
Century Manufacturing Co., Ltd, Taichung
Dahon Inc., Taipei
Dodsun Bicycle & Machinery Manufacturers, Tao Yuan
Fairly Bike Manufacturing Co., Ltd, Taipei
Formosan I Shin Enterprise Ltd, Tainan
Golden Cycle Corp., Taipei
Hsieh Chan Bicycle Co., Ltd, Changhua
Ideal Bike Corporation, Taichung
Kenstone Metal Co., Ltd, Taichung
Liyang Industrial Co., Ltd, Taipei
MT Racing Inc., Taichung
Pretty Wheel Industrial Co., Ltd, Taichung
Rockman Taiwan Bicycle Mfg. Inc., Taichung
San Ground Co., Ltd, Taichung
Sanfa Bicycle Industrial Co., Ltd, Taichung
Sheng Fa Industries Co., Ltd, Taipei
Southern Cross International Co., Ltd, Nantou
Speedstar Industries Co., Ltd, Kaohsiung
Taioku Manufacturing Co., Ltd, Nantou
Taiwan Hodaka Industrial Co., Ltd, Taipei
United Engineering Corp., Taoyuan
Wai I Industry Co., Ltd, Chia-Yi
Wheeler Industrial Co., Ltd, Taichung
Willing Industry Co., Ltd, Taichung
Yuh Jiun Industrial Co., Ltd, Tainan